

Equitalia dal 1<sup>a</sup> luglio potrà mettere le mani sui conti correnti dei contribuenti? Tutto nasce dai nuovi poteri di Equitalia che dal 1 luglio potrà non solo vedere i conti correnti intestati al contribuente ma potrà anche vedere le somme contenute nei conti correnti. Ma fino a che punto potrà spingersi il fisco o potranno spingersi i creditori? Il titolare del conto corrente potrà difendersi in una qualsiasi maniera? Innanzitutto bisogna dire che anche se non occorre il via libera giudiziario il recupero coattivo dovrà obbligatoriamente rispettare alcune tappe. Innanzitutto il contribuente dovrà ricevere avvisi e solleciti di pagamento ed avere anche 60 giorni di tempo per poter impugnare la cartella o di intimazione di pagamento. Soltanto dopo che siano trascorsi i 60 giorni di tempo equitalia potrà adoperarsi per passare anche al pignoramento del conto corrente. Bisogna innanzitutto precisare che la norma che permetteva di pignorare le somme senza il ricorso al giudice era già in vigore dal 2005. Cos'è in realtà cambiato oggi? L'unica differenza rispetto al passato è la quantità maggiori di informazioni sui contribuenti a cui riscossione potrà accedere e che prima invece era riservato solo alla agenzia delle entrate. La soppressione di Equitalia e la fusione con l'agenzia delle entrate permetterà di avere una maggiore celerità nella riscossione delle somme da parte del fisco.

**Pignoramento del conto corrente: scopertura.** Una domanda che si pongono tanti è se equitalia può pignorare la scopertura di conto corrente naturalmente nei limiti della stessa. Equitalia può prelevare somme solo dai saldi attivi del conto corrente e quindi qualora il saldo risulti negativo il conto non sarà pignorabile in quanto la banca non potrà comunque essere considerata debitrice del debitore.

**Pignoramento del conto corrente: conto cointestato.** Nel caso in cui il conto corrente è cointestato con una persona estranea naturalmente al rapporto debitore/creditore il pignoramento del conto corrente è nullo nella parte in cui ecceda la metà dell'importo dichiarato dalla banca.

**Pignoramento del conto corrente: importo massimo pignorabile in caso di pensione stipendio o altri redditi assimilabili.** In questo caso è necessario distinguere il caso in cui il pignoramento avviene in capo all'ente erogatore dal caso in cui il pignoramento avviene nel conto corrente del debitore. Nel primo caso il pignoramento può avvenire soltanto nella misura di un quinto al netto della pensione detratto il cosiddetto minimo vitale che è costituito da una somma garantita al pensionato per consentirgli un'esistenza dignitosa; il minimo vitale è uguale all'assegno sociale erogato dall'Inps aumentato della metà. Nel secondo caso bisogna distinguere per le somme esistenti prima del pignoramento è possibile il pignoramento solo per le somme eccedenti il triplo della pensione sociale mentre per le somme accreditate successivamente alla notifica del pignoramento nella normalità dei vasi nella misura massima di 1/5 della somma versata sul conto. In questo caso è possibile soltanto pignorare la parte eccedente il triplo dell'assegno sociale che è pari a € 1345,53. Per fare un esempio numerico se sul conto corrente al momento del pignoramento ci sono euro 3.000,00 si possono pignorare soltanto 3.000,00 - 1345,53 e cioè precisamente 1654,47.

**Pignoramento del conto corrente: cartella Equitalia** Nel caso della cartella esattoriale il pignoramento avviene senza alcuna ordinanza dell'autorità giudiziaria in quanto la cartella è già configurabile come atto esecutivo.